Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Lunedì, 28 aprile 1924** — **Numero 100**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 510.
Approvazione della Convenzione tra il Governo e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti per il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante, tecnico e di amministrazione delle Regie stazioni sperimentali e delle Regie scuole professionali . . . . Pag. 1591

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 523.
Estensione alla provincia del Carnaro delle disposizioni relative al servizio delle anticipazioni per deficienze di bilancio. Pag. 1594

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 524.
Estensione alla provincia del Carnaro delle norme in materia di depositi eseguiti presso la Cassa dei depositi e prestiti. Pag. 1595

REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1924, n. 527.
Istituzione di una Scuola di scienze politiche presso la Regia università di Roma . . . . Pag. 1595

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 528.
Assegnazione straordinaria per contributi alle missioni italiane in Cina . . . . Pag. 1596

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 3262.
Contributo scolastico del comune di Sori . . . Pag. 1596

REGIO DECRETO 17 gennaio 1924, n. 512.
Contributo scolastico del comune di Santo Stefano d'Aveto e di Rezzoaglio . . . . Pag. 1596

REGIO DECRETO 17 aprile 1924.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Postumia . . . . Pag. 1597

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Nove (Vicenza), di Pontelatone (Caserta), di Molteno (Como), di Rho (Milano) e di Montagna (Trento). . . . . Pag. 1597

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Mostra nazionale della ceramica e regionale dell'arte pura e decorativa in Pesaro. Pag. 1599

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1924.
Trasporti delle presse da foraggio . . . . . . Pag. 1599

DECRETO COMMISSARIALE 31 marzo 1924.
Dichiarazione di pubblica utilità del Campo di aviazione di Sarzana . . . . Pag. 1590

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Sarno, Sant'Agata Irpina, Serino e Foggia. . . . . Pag. 1599

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Smarrimento di ricevute . . Pag. 1600
Ministero dell'industria e del commercio: Elenchi n. 4, 5 e 6 delle opere riservate al termine della legge sui diritti d'autore . . . . Pag. 1601
Ministero delle poste e dei telegrafi: Casse di risparmio postali - Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di novembre 1923 . . . . Pag. 1604
Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 1606

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Concorso per coprire posti di direttore di Regia scuola agraria media . . . Pag. 1606

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 510.

Approvazione della Convenzione tra il Governo e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti per il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante, tecnico e di amministrazione delle Regie stazioni sperimentali e delle Regie scuole professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 14 del decreto Luogotenenziale in data 10 maggio 1917, n. 896;

Veduto il decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, numero 1750;

Veduto l'art. 36 del Reale decreto del 31 ottobre 1923, n. 2523;
Veduto il decreto-legge 9 maggio 1920, n. 749;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1144;
Visti i Reali decreti 8 febbraio 1923, n. 410 e 20 febbraio 1921, n. 175;
Veduto il Reale decreto 11 novembre 1923, n. 2480;
Visto l'art. 4 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni emanate col decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, relative al funzionamento della Cassa pensioni per il trattamento di riposo al personale titolare, direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle Regie scuole professionali, industriali e commerciali e delle Regie stazioni sperimentali, istituita col decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, sono modificate come segue:

La Cassa pensioni è un corpo morale con facoltà di acquistare e possedere e la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa pensioni spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa pensioni.

Sono estese alla Cassa predetta le attribuzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, della Commissione tecnica e del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, del Ministro per le finanze e della Corte dei conti, nonchè le norme per l'investimento dei capitali, per l'istruzione delle domande di assegni e per i ricorsi in sede di contenzioso presso le Sezioni unite della Corte dei conti in vigore per gli altri istituti di previdenza amministrati dalla predetta Direzione generale.

Art. 2.

La Convenzione stipulata tra il Governo e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante e di amministrazione delle Regie scuole professionali, approvata e resa esecutoria dal decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, è modificata a partire dal 1° luglio 1920 come dalla nuova Convenzione annessa al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE'-STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 118. — GRANATA.

Convenzione tra il Governo e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante, tecnico e di amministrazione delle Regie stazioni sperimentali e delle Regie scuole professionali.

In esecuzione dell'art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, e dell'art. 36 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, tra il Ministero dell'economia nazionale, il Ministero delle finanze e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il trattamento di riposo del personale titolare e direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle Regie scuole professionali, industriali e commerciali assunto dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dal 1° gennaio 1918 è esteso anche a quello delle Regie stazioni sperimentali.

Art. 2.

L'iscrizione è obbligatoria per il personale titolare, direttivo e insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle Regie scuole professionali, industriali e commerciali e delle Regie stazioni sperimentali, che abbia ottenuto od otterrà la nomina a stabile dopo il 10 maggio 1917; l'iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano ottenuto la nomina a stabile anteriormente a questa data, fatta eccezione per quelli contemplati nell'art. 37 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

L'iscrizione obbligatoria decorre dalla data della nomina a stabile, quella facoltativa dalla data della domanda.

L'iscrizione sia obbligatoria che facoltativa è irrevocabile.

Art. 3.

Il contributo annuo da versare alla Cassa pensioni stabilito nella misura del 16.50 dal 1° luglio 1920, per ogni cento lire di stipendio corrisposto al personale, di cui all'art. 1, iscritto alla Cassa, sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero dell'economia nazionale.

I contributi sinora pagati dal personale iscritto alla Cassa pensioni saranno rivalutati sulla base degli stipendi che ogni singolo iscritto, secondo la propria anzianità, avrebbe goduto, giusta le tabelle organiche in vigore al 31 ottobre 1923.

La differenza dei contributi annui già versati dal personale iscritto dal 1° gennaio 1918 al 30 giugno 1920, alla Cassa pensioni e quelli risultanti dalle nuove valutazioni, sarà per 2/3 a carico del Ministero dell'economia nazionale e per 1/3 a carico della scuola cui il personale stesso appartiene attualmente.

La stessa differenza, per i contributi dovuti alla Cassa, dal 1° luglio 1920, sarà pagata nei modi indicati al 1° comma del presente articolo.

Art. 4.

Gli iscritti alla Cassa pensioni hanno diritto a liquidare la pensione:

a) quando per ferite riportate o per infermità contratte a causa diretta ed immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, siano resi inabili permanentemente a prestare ulteriore servizio qualunque sia la loro età e la durata del loro servizi.

Non può considerarsi dipendente dal servizio la infermità, la lesione o la morte che risalga a causa verificatasi oltre cinque anni prima della cessazione dal servizio;

b) dopo 40 anni utili;

c) quando abbiano 20 anni di servizio utile e si trovino in una delle condizioni seguenti:

1° Abbiano compiuto l'età di 65 anni;

2° Siano divenuti per infermità inabili a continuare o a riassumere servizio per cause diverse da quelle indicate alla lettera *a*);

3° Siano stati dispensati, revocati o destituiti senza perdita del diritto a pensione, ovvero collocati in disponibilità per riforma o soppressione di uffici.

Art. 5.

La pensione da corrispondersi a carico della Cassa pensioni all'iscritto che cessi dal servizio prima dei 40 anni di servizio utile sarà, sulle prime 4000 lire, uguale a tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio utile, compresi quelli riscattati, della media degli stipendi od assegni percepiti dell'ultimo triennio di servizio effettivo e sui quali venne corrisposto il contributo, e di tanti sessantesimi sulla rimanente somma.

L'iscritto che abbia 40 anni di servizio utile avrà diritto ad una pensione uguale ai 4/5 della media anzidetta. Qualora detta media superi le 20,000 lire, la pensione sarà uguale agli otto decimi sulle prime L. 20,000 e cinque decimi sull'eventuale eccedenza.

Qualora gli iscritti abbiano dei servizi prestati presso scuole mantenute da Provincie, Comuni ed altri Enti morali, provvisti di regolamenti speciali per le pensioni, quando non sia stato liquidato alcun assegno per tali servizi, la pensione o l'indennità sarà liquidata dalla Cassa pensioni, secondo le sue norme e ripartita a carico di essa e degli Enti predetti in ragione degli anni di servizio prestati presso tali scuole e presso Regie scuole professionali.

Le campagne di guerra saranno calcolate agli effetti della pensione come altrettanti anni di servizio senza onere di riscatto a carico dell'iscritto.

Il valore capitale relativo all'aumento della pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra, verrà corrisposto alla Cassa pensioni all'atto delle singole liquidazioni dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

E' ammesso, agli effetti della liquidazione dell'indennità o della pensione, il cumulo dei servizi prestati con iscrizione presso i vari istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, a condizione che non sia stato liquidato precedentemente alcun assegno di riposo per tali servizi.

In tal caso l'assegno, al quale l'iscritto ha diritto dalla « Cassa pensioni » sarà calcolato prendendo esclusivamente come base di liquidazione i servizi indicati dagli art. 10 e 11 e verrà aumentato delle quote d'indennità o di pensione che sono devolute dai singoli istituti, secondo le proprie leggi speciali, in corrispondenza agli anni di servizio utile e d'iscrizione presso gli istituti stessi.

L'indennità o la pensione complessiva sarà pagata dalla Cassa pensioni.

Le quote d'indennità liquidate dagli altri istituti saranno da questi versate alla Cassa predetta, nel caso invece di liquidazione di pensione sia diretta che indiretta ciascun istituto verserà alla Cassa pensioni la riserva matematica corrispondente alla quota liquidata a loro carico.

Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo possono essere applicate anche, qualora l'iscritto alla Cassa pensioni abbia già conseguito un assegno a carico degli istituti di previdenza, purchè rimborsi all'istituto dal quale ricevette l'assegno le somme percette coi relativi interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella di liquidazione dell'assegno stesso, e rinunzi al godimento della pensione già conferitagli.

Art. 7.

Nei casi di collocamento a riposo per i motivi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 4, l'iscritto che abbia servizio inferiore ai 40 anni avrà diritto, a carico dela Cassa pensioni, ad una pensione liquidata in base a 40 anni di servizio utile.

Art. 8.

Nei casi in cui dopo 10 anni e prima dei 20 anni di servizio utile, l'iscritto sia divenuto inabile a continuare o a riassumere servizio, o che abbia cessato dal servizio stesso o dalla disponibilità per riforme o soppressioni d'ufficio, oppure sia dispensato, revocato, destituito senza perdita del diritto a pensione, o comunque allontanato dal servizio per disposizione d'ufficio, egli ha diritto di percepire, a carico della Cassa pensioni, un'indennità per una volta tanto corrispondente a tanti dodicesimi per quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime 4000 lire dell'ultimo stipendio, e a tanti diciottesimi sulla rimanente somma.

Art. 9.

Alla morte di un iscritto, il quale ai termini dell'art. 4 abbia conseguito la pensione, o abbia compiuto 20 anni di servizio utile, o quando la morte sia avvenuta per una delle cause indicate alla lettera *a*) dell'art. 4, sarà pagata dalla Cassa pensioni alla vedova di lui, contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale per colpa di lei o in difetto della vedova o del diritto di questa, ai figli minorenni, una pensione corrispondente ad una aliquota della pensione normale o privilegiata liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto nella misura seguente:

1° Vedova senza prole, 50 %;

2° Orfani soli, in numero non maggiore di quattro, 50 %; cinque o più orfani, 60 %;

3° Vedova con figli da lui avuti dal matrimonio con l'iscritto, con un figlio, 60 %; con due figli 65 %; con tre figli 70 %; con quattro o più figli, 75 %

4° Vedova con figli da lei avuti dal matrimonio con l'iscritto e figli di precedente matrimonio del marito, 50 %; alla vedova e figli propri, e il 25 % cumulativamente ai figli di precedente matrimonio qualunque sia il loro numero.

Ai figli della donna iscritta alla Cassa pensioni, spetta, in caso di morte di questa, la percentuale di cui al n. 2, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore a L. 600; alla vedova, oppure ai soli orfani, non può essere inferiore a L. 500.

Se la morte non avviene per una delle cause di cui alla lett. *a*) dell'art. 4, è richiesta inoltre, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto 50 anni, la condizione che al tempo in cui cessa il servizio effettivo, la disponibilità o l'aspettativa, siano trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero, sia nata prole ancorchè postuma di matrimonio più recente.

La pensione si perde dalla vedova senza figli che passi a seconde nozze, dalla prole quando si raggiunga la maggiore età, e dalle figlie anche minorenni quando contraggano matrimonio.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli si procederà alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.

Se la morte dell'iscritto avviene dopo un anno compiuto e prima di 20 anni di servizio utile e non per le cause indicate alla lettera *a*) dell'art. 4, sarà pagata alla vedova, o, in mancanza, alla prole minorenne di lui, che si trovino nelle condizioni di cui ai paragrafi precedenti l'indennità indicata dall'art. 8.

Quando la vedova viva separata da tutti o da uno dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito, la pensione sarà assegnata ad essa per metà, l'altra metà sarà divisa in parti uguali tra tutti i figli che vi abbiano diritto.

Se vi ha un solo figlio, gli sarà assegnato 1/4 della pensione, restando gli altri 3/4 alla vedova.

In eguale proporzione sarà ripartita l'indennità.

La vedova dell'iscritto che sia anche un'iscritta alla Cassa pensioni o gli orfani di padre e madre che siano stati entrambi iscritti alla Cassa, avranno diritto alla pensione maggiore aumentata di 1/3 della pensione minore.

Art. 10.

Il servizio utile per il conseguimento della pensione o dell'indennità è quello al quale corrisponde la percezione dello stipendio e il pagamento del relativo contributo alla Cassa pensioni.

Sarà calcolato utile agli effetti del raggiungimento dei minimi di servizio prescritti dagli articoli precedenti per aver diritto allo assegno di riposo, anche il servizio riscattato ai termini dell'art. 11.

Le campagne di guerra sono valutate soltanto dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario rispettivamente per il diritto ad indennità o pensione.

Il periodo di aspettativa per motivi di salute agli effetti della Cassa, si valuta per metà contro il pagamento del contributo commisurato sull'assegno goduto.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato.

Per la valutazione dell'età e degli anni di servizio le frazioni di anno superiori a 6 mesi valgono per un anno intero, altrimenti si trascurano.

Art. 11.

Il personale titolare direttivo e insegnante e di amministrazione di laboratorio delle Regie scuole professionali, industriali e commerciali e delle Regie stazioni sperimentali, potrà ottenere il riconoscimento agli effetti dell'assegno di riposo:

a) degli anni di servizio prestati nelle scuole stesse dal giorno della conseguita stabilità sino al giorno dell'iscrizione;

b) degli anni di servizio - e per un periodo massimo di 10 - anteriori alla nomina stabile, nelle Regie scuole commerciali, industriali e Regie stazioni sperimentali, successivamente regificate, oppure in scuole dichiarate sedi di esami, con effetti legali, limitatamente agli anni scolastici corrispondenti alle sessioni per le quali tale dichiarazione ebbe luogo;

c) del servizio continuativo, di incaricato straordinario, avventizio e simile prestato alla dipendenza dello Stato o di scuole medie o normali pareggiate ancorchè mantenute da Enti morali, per un periodo non superiore a 10 anni e non anteriore all'età di 18 anni;

d) del servizio militare di leva anche se prestato precedentemente alla nomina, per il premio di riscatto dovrà tenersi presente il primo stipendio percepito successivamente al servizio militare;

e) del servizio prestato alla dipendenza dello Stato con la ritenuta per la pensione. In tal caso il premio di riscatto sarà ripartito fra il Ministero dell'economia nazionale e l'interessato, al quale ultimo sarà messo a carico soltanto la quota corrispondente alla

differenza fra la ritenuta personale stabilita a favore della Cassa pensioni e la ritenuta che venne a suo tempo effettuata in conto entrata del Tesoro.

Art. 12.

Il premio di riscatto, rappresentato dalla riserva matematica, verrà determinato con le norme che saranno stabilite con decreto del Ministero delle finanze, sarà commisurato in base al contributo 16 50 % sugli stipendi che ogni singolo iscritto, secondo la propria anzianità, avrebbe goduto, giusta le tabelle o le piante organiche vigenti al 31 ottobre 1923; pei servizi di cui verrà richiesto il riconoscimento ai termini della lettera *a*) del precedente articolo e per i servizi di cui alla lettera *b*) e *c*) si terranno presenti gli stipendi effettivamente riscossi.

L'intero premio di riscatto sarà ripartito in parti uguali tra l'iscritto, il Ministero dell'economia nazionale e la scuola presso la quale presta servizio.

Art. 13.

I premi per i riscatti concessi, o chiesti dagli iscritti alla Cassa pensioni, fino al 31 ottobre 1923 (data del R decreto n. 2523) in base alle disposizioni dell'art. 14 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, verranno rivalutati in base al nuovo contributo del 16.50 % sugli stipendi portanti dalle tabelle in vigore al 31 ottobre 1923. Il maggior onere risultante verrà ripartito per 2/3 a carico del Ministero dell'economia nazionale e 1/3 a carico della scuola presso la quale gli stessi iscritti appartengono attualmente.

I premi di riscatto possono essere pagati dall'iscritto, per la parte a suo carico, in una sola volta o in tanti anni quanti sono quelli riscattati ma in non più di 10 anni, con gli interessi al saggio dei mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti.

In caso di morte dell'iscritto, prima di aver versato tutte le annualità del premio di riscatto, sarà tenuto egualmente conto dell'intero periodo dei servizi riscattati agli effetti del diritto ad assegno che della misura di questo, salvo rivalsa della somma insoluta, o in sede di liquidazione o a rate sulla pensione.

Art. 14.

All'onere a carico del Ministero dell'economia nazionale derivante dai contributi di riscatto liquidati in base all'art. 14 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, ed al maggior onere derivante dalle quote maggiori dei contributi e dei premi di riscatto, si provvederà coi fondi per il trattamento di riposo al personale delle scuole industriali e commerciali depositati in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti.

Il maggior onere, cui rimanesse da provvedere, dopo esaurito tale fondo, potrà essere trasformato in 10 semestralità costanti anticipate, al saggio di interesse dei mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti.

Art. 15.

Le quote dei contributi ordinari e dei contributi di riscatto dovuta dagli iscritti e quelle dovute dalle scuole, saranno prelevate dal contributo annuo governativo corrisposto alle scuole stesse e dovranno essere versate a rate semestrali anticipate alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, insieme con le quote a carico del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 16.

Il personale delle scuole professionali, industriali e commerciali e delle Regie stazioni sperimentali ed iscritto alla Cassa pensioni, che passi alla dipendenza dello Stato con diritto a pensione giusta la legge sulle pensioni civili e militari, come pure le vedove ed orfani, potranno chiedere all'atto della liquidazione dell'assegno, a termini della legge stessa, la valutazione agli effetti di esso anche dei servizi prestati nelle scuole anzidette con iscrizione alla Cassa pensioni. In tal caso la Corte dei conti liquiderà e conferirà l'assegno per tutto il servizio complessivo, salvo rivalsa da parte dello Stato della quota attribuita alla Cassa pensioni.

Art. 17.

Ogni quinquennio l'ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base al censimento demografico degli anni precedenti formerà il bilancio tecnico della Cassa pensioni.

La Commissione tecnica degli Istituti di previdenza esaminerà i risultati dei bilanci tecnici e proporrà ai Ministeri competenti gli eventuali provvedimenti.

Della Commissione predetta faranno parte due iscritti alla Cassa pensioni e un funzionario del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 18.

Il godimento della pensione incomincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio dell'iscritto.

Le pensioni liquidate saranno pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli aumenti di esse, nè le indennità possono cedersi nè essere sequestrati eccettuati i casi contemplati dalle leggi 7 luglio 1902, n. 276, e 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 19.

Gli aventi diritto a pensione se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciarne il godimento senza farne domanda e senza presentare titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da queste disposizioni.

Art. 20.

Agli iscritti, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione potrà essere accordato, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione un acconto mensile nella misura dei 4/5 dell'ammontare presunto della pensione eventualmente dovuta.

Sulle indennità non può farsi luogo ad alcuna concessione di acconto.

Per coloro che aspirano alla pensione privilegiata l'acconto viene concesso soltanto quando abbiano diritto a pensione ordinaria.

Art. 21.

Le pensioni e le indennità verranno liquidate dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con le norme indicate dall'art. 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116.

Art. 22.

A decorrere dal 1° gennaio 1922 sono estese agli iscritti alla Cassa pensioni le disposizioni del R. decreto-legge 20 febbraio 1920, n. 219, modificato con R. decreto 11 marzo 1923, n. 614, e degli articoli 29 e 30 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, relativi all'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e loro superstiti aventi diritto a pensione e gli iscritti stessi saranno assoggettati alle prescritte ritenute.

Fatto a Roma, addì 27 gennaio 1924, in doppio esemplare per uso delle rispettive Amministrazioni.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza:
L. GALLI.

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 523.

Estensione alla provincia del Carnaro delle disposizioni relative al servizio delle anticipazioni per deficienze di bilancio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, per effetto del quale la città di Fiume ed il territorio attribuito all'Italia con l'accordo di cui al decreto stesso, vengono a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213, che istituisce la provincia del Carnaro;

Visti i Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160, relativi allo stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1921 1922 della somma di L. 65,000,000 per anticipazioni agli Enti delle Provincie annesse, in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 725, che trasferisce alla Cassa depositi e prestiti le attribuzioni ed i servizi di cui ai succitati decreti-legge nn. 1289 e 160;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dei Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289; 2 febbraio 1922, n. 160, e 25 marzo 1923, n. 725, sono estese al territorio della provincia del Carnaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 133. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 524.
Estensione alla provincia del Carnaro delle norme in materia di depositi eseguiti presso la Cassa dei depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 211 del 22 febbraio 1924, che annette la città ed il territorio di Fiume al Regno d'Italia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella città e nel territorio di Fiume, annessi al Regno d'Italia in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211, sono pubblicate le disposizioni del titolo I e II della parte I, del libro II del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con Reale decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive disposizioni modificative; nonchè il libro I e le sezioni I e V del titolo I del libro II, del relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 134. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1924, n. 527.
Istituzione di una Scuola di scienze politiche presso la Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1923 n. 2102;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita dal 1° ottobre 1924 presso la R. Università di Roma una Scuola di scienze politiche.
Essa ha per fine di promuovere l'alta cultura politica e di fornire la preparazione scientifica per le carriere amministrative, diplomatico-consolare e coloniale e pel giornalismo.

Art. 2.

La durata degli studi presso la Scuola è di quattro anni.
Lo statuto della R. Università di Roma determina l'ordinamento didattico della Scuola.
Gli insegnamenti sono in parte propri della Scuola, in parte comuni con la Facoltà di giurisprudenza e con altre Facoltà della R. Università di Roma.
Al termine del corso degli studi si conferiscono la laurea in scienze politiche e amministrative e la laurea in scienze economiche e finanziarie. Possono conferirsi altri titoli accademici, secondo quanto verrà stabilito dal predetto statuto.
Nella Scuola si tengono inoltre corsi di perfezionamento per funzionari dello Stato, predisposti in conformità delle particolari esigenze dell'Amministrazione.

Art. 3.

Per la nomina del direttore della Scuola e per la composizione e funzionamento del Consiglio della Scuola medesima valgono le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 e dal regolamento generale universitario.

Art. 4.

Sono assegnati alla Scuola, per insegnamenti che le sono propri, cinque posti di professore, che ne costituiscono il ruolo organico.
Tali posti vengono aggiunti a quelli previsti dai ruoli stabiliti dalla tabella *D*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, e al numero complessivo dei posti di professore nelle Università e negli Istituti superiori di cui alla tabella n. 31 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395.

Art. 5.

Alla Scuola possono essere inscritti, quali studenti, coloro che abbiano superato l'esame di maturità sia per i provenienti dal liceo classico, sia per i provenienti dal liceo scientifico. Ad essi si applicano per quanto concerne le tasse e sopratasse scolastiche le disposizioni stabilite per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza.

I funzionari che frequentano i corsi di perfezionamento di cui all'art. 2, comma ultimo, sono tenuti soltanto al pagamento di una tassa di esame di L. 100 al termine dei corsi medesimi.

Art. 6.

Nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione sarà annualmente inscritta la somma di L. 75.000 quale assegno fisso da corrispondersi alla R. Università di Roma in aggiunta al contributo determinato a norma dell'art. 161 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102.

Nel bilancio del Ministero delle Finanze sarà annualmente inscritta una somma corrispondente alle spese relative ai corsi di perfezionamento di cui all'art. 2, comma ultimo; anche tale somma sarà versata, quale contributo, alla R. Università di Roma.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Le proposte riferentisi alle norme concernenti l'ordinamento didattico della Scuola, da inserirsi nello statuto della R. Università di Roma, saranno fatte dal Senato accademico dell'Università medesima, uditi il Consiglio d'amministrazione e un comitato di tre persone scelte dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Tali proposte saranno rassegnate al Ministro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per provvedere ai posti di professore, che costituiscono il ruolo organico della Scuola, il Ministro della Pubblica Istruzione potrà, con suo decreto e indipendentemente dall'osservanza delle disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 e del R. decreto 9 dicembre 1923 n. 2892, trasferirvi, col loro consenso e a decorrere dal 1° ottobre 1924, professori di ruolo appartenenti a Regie Università, compresa quella di Roma, o a Regi Istituti superiori o a Regi Istituti superiori di grado universitario dipendenti dal Ministero dell'Economia Nazionale, per l'isegnamento delle materie di cui sono titolari o di altre materie.

Art. 9.

Durante il corrente anno accademico 1923-24 potranno tenersi presso la R. Università di Roma corsi di perfezionamento di cui all'art. 2 comma ultimo, secondo norme che saranno stabilite con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con quello delle Finanze.

Le retribuzioni per i relativi incarichi saranno a carico del bilancio del Ministero delle Finanze.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 138. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 528.

Assegnazione straordinaria per contributi alle missioni italiane in Cina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 10 milioni per contributi alle missioni italiane in Cina.

Detta assegnazione sarà ripartita in dieci annualità di L. 1,000,000 ciascuna, da stanziarsi, con decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a decorrere dall'esercizio finanziario 1923-24.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 139. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 3262.

Contributo scolastico del comune di Sori.

N. 3262. R. decreto 16 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene fissato in L. 4895.72 il contributo scolastico che il comune di Sori della provincia di Genova deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° gennaio 1924.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1924.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1924, n. 512.

Contributo scolastico del comune di Santo Stefano d'Aveto e di Rezzoaglio.

N. 512. R. decreto 17 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, dal 1° agosto 1922 viene ridotto da L. 9369.27 a L. 4278.05 il contributo scolastico che il comune di Santo Stefano d'Aveto deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e viene fissato in L. 5091.22 il contributo che per lo stesso titolo si consolida a carico del comune di Rezzoaglio.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1924.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Postumia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli atti dell'ispezione eseguita alla Cassa di risparmio di Postumia nel novembre u. s.;
Visto l'art. 25 della legge per le Casse di risparmio 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Postumia, è sciolto.
Il signor Benvenuto Farolfi è nominato Regio commissario per l'amministrazione straordinaria dello stesso istituto.

Art. 2.

Al predetto Regio commissario è assegnata l'indennità giornaliera di L. 50.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Nove (Vicenza), di Pontelatone (Caserta), di Molteno (Como), di Rho (Milano) e di Montagna (Trento).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nove, in provincia di Vicenza.

MAESTÀ,

In seguito alle dimissioni presentate da dodici consiglieri comunali, di nove, sui quindici assegnati al Comune, si è reso necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.
Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione integrale della rappresentanza elettiva, a norma dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, appare indispensabile conferire al Commissario i poteri che gli consentano di provvedere adeguamente alle esigenze della civica azienda ed alla sistemazione dei servizi che ne dipendono.
Mi onoro pertanto di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Nove, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. avv. Gaetano Tescari è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pontelatone, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Pontelatone, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce il deplorevole disordine dell'ufficio comunale, privo di numerosi registri e con scritture contabili deficienti; mancano anche gli inventari, sebbene il Comune possiede un rilevantissimo patrimonio. A causa della difficilissima situazione finanziaria del Comune, il personale non percepisce i suoi assegni dal 1920, e, ciò nonostante, nessun provvedimento tributario è stato attuato, facendosi esclusivamente affidamento sulle risorse patrimoniali; l'esame dei conti è in notevole ritardo e dal 1921 non è stato più compilato neanche il bilancio di previsione, con lo specioso pretesto che, mancando risorse patrimoniali, non si aveva modo di fare alcun preventivo; le spese sono state, conseguentemente, disposte in modo del tutto irregolare; dei proventi della gestione del dazio, tenuta in economia, vien fatto indebito e diretto impiego per pagamenti effettuati senza mandati.
I pubblici servizi sono deficientissimi; trascurata la pubblica igiene e la nettezza urbana, in pessime condizioni la conduttura dell'acqua potabile ed il cimitero; insufficiente la pubblica illuminazione; pessima la viabilità.
Le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione, in seguito alla contestazione degli addebiti, non sono soddisfacenti, e poichè nessun affidamento può farsi sugli attuali amministratori per una migliore gestione della civica azienda appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.
A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 26 marzo u. s., lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n, 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pontelatone, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Tommaso Vitti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Molteno, in provincia di Como.

SIRE,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Molteno, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita, in seguito a reclami, un'inchiesta che ha posto in luce non lievi manchevolezze ed irregolarità.

L'inquirente ha rilevato come nessuna cura sia stata posta nell'assicurare alla civica azienda le necessarie risorse finanziarie, omettendo, per malinteso desiderio di popolarità, di applicare con giusto criterio le tariffe per le tasse comunali e dando luogo a sperequazioni; il dazio è riscosso col sistema dell'abbonamento, in base a convenzioni, che dal 1908 non sono state più rinnovate, sicchè il gettito è irrisorio, il sindaco si è fatto liquidare, senza note giustificative delle spese sostenute, l'intera somma stanziata in bilancio per spese forzose ed ha, inoltre, avuto indebito maneggio di fondi; aumenti di assegni sono stati liquidati e corrisposti al coadiutore parrocchiale senza alcuna deliberazione; si è provveduto alla concessione ed all'assunzione in affitto di locali senza deliberazione e senza contratto.

La viabilità è in pessime condizioni, per deficiente manutenzione, ed alcuni lavori di selciatura, di notevole ammontare, sono stati eseguiti a trattativa privata, senza autorizzazione e senza progetto; le pompe per l'acqua potabile non hanno una conveniente protezione igienica; le scuole sono situate in locali inadatti ed antigienici.

Le controdeduzioni fornite dal sindaco in merito agli addebiti non sono soddisfacenti. E, poichè alcuni atteggiamenti assunti dall'Amministrazione hanno reso assai tesi i rapporti fra i partiti locali, legittimando il timore di turbamento della pubblica quiete, anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto della civica azienda, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Molteno, in provincia di Como, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Luigi Bettega è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rho, in provincia di Milano.

MAESTÀ,

Per dissensi manifestatisi fra i suoi componenti il Consiglio comunale di Rho ha perduto in questi ultimi mesi, in seguito a dimissioni, dodici sui trenta consiglieri assegnati per legge al Comune, ciò che ha reso assai stentato il funzionamento della rappresentanza consigliare, con sensibile pregiudizio degli interessi dell'Ente e della popolazione.

Occorrerebbe, pertanto, provvedere alle elezioni suppletive per l'integrazione del Consiglio, senonchè, le condizioni locali dello spirito pubblico, rese anormali dall'inasprimento delle competizioni dei partiti locali, non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali. E poichè, d'altro canto, il perdurare dell'attuale situazione costituisce un pericolo sempre più grave di turbamento della pubblica quiete, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rho, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor generale Ferruccio Mola è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montagna, in provincia di Trento.

MAESTÀ,

Una inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Montagna ha posto in luce il grave disordine amministrativo e contabile di quella civica azienda.

L'ufficio comunale è privo dei prescritti registri e non è stato sistemato secondo le norme della legge comunale e provinciale vigente; non è stato ancora sottoposto alla approvazione il bilancio per l'esercizio scorso; il segretario comunale è contemporaneamente il cassiere del Comune ed effettua i pagamenti senza i prescritti mandati; nonostante il cospicuo patrimonio dell'Ente, le sue condizioni finanziarie sono difficili.

Appalti e forniture vengono conferiti senza le prescritte formalità, talora agli stessi amministratori del Comune. I pubblici servizi sono deficientissimi; manca la pubblica illuminazione; la viabilità è in cattive condizioni; la pubblica igiene è trascurata; l'ospedale ricovero è tenuto in uno stato deplorevolissimo.

In seguito alla contestazione degli addebiti, l'Amministrazione non ha fornito nei termini prefissi alcuna controdeduzione. Tenuto conto di ciò, del persistente rifiuto dell'Amministrazione ad adottare nei suoi atti la lingua italiana, e del malcontento vivissimo determinato nella popolazione dalle anormali condizioni della civica azienda, appare indispensabile, anche per ragioni d'ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montagna, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Aristide Petranzan, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra nazionale della ceramica e regionale dell'arte pura e decorativa in Pesaro.

Con decreto 13 aprile 1924 del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione comunale di Pesaro è stata autorizzata a promuovere, a sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la Mostra nazionale della ceramica e regionale dell'arte pura e decorativa; manifestazione che avrà luogo colà nel corso del corrente anno.

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1924.

Trasporti delle presse da foraggio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO COL

MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella nomenclatura e classificatura delle cose a P. V. (Volume 2° delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato), di contro alla voce « Presse da foraggi » è da esporre, nell'ultima colonna, l'indicazione della tariffa eccezionale n. 112.

Alla voce stessa è da aggiungere la seguente nota: « L'Amministrazione può pretendere la prova che le presse non siano destinate ad altro uso che per foraggi. Se risultassero destinate ad altro uso, si applicano le tasse stabilite per le macchine e meccanismi non nominati e le sopratasse di cui all'art. 50 delle condizioni per i trasporti ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1924.

Il Ministro per i lavori pubblici: CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

DECRETO COMMISSARIALE 31 marzo 1924.

Dichiarazione di pubblica utilità del Campo di aviazione di Sarzana.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica;

Visti i Regi decreti 8 aprile 1923, n. 820 e 12 luglio 1923, n. 1542;

Decreta:

E' dichiarato di pubblica utilità il Campo di aviazione di Sarzana attualmente occupato dall'Amministrazione aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Sarno, Sant'Agata Irpina, Serino e Foggia.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Letto il R. decreto 2 settembre 1923, con cui fu sciolto il Consiglio comunale di Sarno;

Visto il successivo R. decreto 9 dicembre detto con cui furono prorogati di tre mesi i poteri di quel Regio commissario;

Ritenuto che, scadendo col 2 marzo p. v. i detti poteri, non è consentito far luogo alla convocazione dei comizi per le elezioni amministrative prima di quelle politiche per effetto di disposizioni d'ordine generale, nè è opportuno, attese le particolari condizioni del comune di Sarno;

Considerato che pel detto Comune ricorre l'ipotesi di cui all'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1913, n. 2839, in

quanto quel civico consesso è stato sciolto per la seconda volta nel biennio;

Letta la legge comunale e provinciale;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sarno, è prorogato di altri tre mesi.

Il Regio commissario di Sarno curerà l'esecuzione del presente decreto, copia del quale sarà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in una alla prescritta relazione.

Salerno, addì 29 febbraio 1924.

Il Prefetto: SOLMI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Veduto il R. decreto 17 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sant'Agata Irpina;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situzione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sant'Agata Irpina è prorogato di altri tre mesi.

Avellino, addì 23 aprile 1924.

Il Prefetto: Rocco.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Veduto il R. decreto 27 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Serino;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ancora ha potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione di partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Serino è prorogato di altri tre mesi.

Avellino, addì 23 aprile 1924.

Il Prefetto: Rocco.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAPITANATA

Veduto il R. decreto 13 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Foggia;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Foggia, è prorogato di tre mesi.

Foggia, addì 13 aprile 1924.

Il Prefetto: LOZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 34.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 864 — Data della ricevuta: 21 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Tenderini Carlo e Giovanni Battista — Titoli del debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 210 — Consolidato 3.50 % — Decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1856 — Data della ricevuta: 28 dicembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: avv. Mottura Enrico fu Emilio — Titoli del debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita L. 2901.50 — Consolidato 3.50 % — Decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1773 — Data della ricevuta: 14 dicembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: avv. Mottura Enrico fu Emilio — Titoli del debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita L. 5600 — Consolidato 3.50 % — Decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 31.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 — Data della ricevuta: 8 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: Boulini Marco e Catullo Amelia — Titoli del debito publico al portatore: n. 6 — Ammontare della rendita: L. 300 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° luglio 1923).

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Intestazione della ricevuta: Cedola del certificato n. 239541 di proprietà di Luciani Teresa, smarrita dall'ufficio postale di Francavilla d'Este — Titoli del debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 65 — Consolidato 5 % — Scaduta il 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 4 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di febbraio 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — **Opere drammatico-musicali.** (Comprese le riduzioni complete).		
18823	76922	Botto Davide Pier Luigi	« Le avventure di casa Beaupensier ». - Commedia musicale in tre atti	Botto Davide Pier Luigi	Inedita. - Mai rappresentata.
18828	76987	Nigro Oreste	« Il cuore di ricambio ». - Mimo-commedia in tre atti	Nigro Oreste	Id. id.
18820	76898	Varetto Domenico	« Vai all'inferno ». - Feerie in tre atti con parole dello stesso Domenico Varetto	Varetto Domenico	Id. id.
			II. — **Opere drammatiche.** (Compresi i libretti d'opera).		
10821	76920	Legnani Nino	« El testament di S. Lorenz ». - Satira in due atti. — Libretto	Susani Giovanni	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Verdi » di Milano l'11-6-1921
18822	76921	Abate Carmelo	« Senza patria ». - Dramma in tre atti	Abate Carmelo	12 novembre 1921. — Mai rappresentato.
18826	76967	Nigro Oreste	« L'ultimo Cesare ». - Poema drammatico in cinque atti	Nigro Orrste	Inedito. — Mai rappresentato.
18824	76927	Schanzer Ottone	« Il terrore di Cesare ». - Visione tragica in un atto	Schanzer Ottone	Id. id.
			III. — **Composizioni musicali diverse.** (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
18819	76894	Bicchierai Tomaso	« Vortici ». - Poema sinfonico. — Partitura	Società italiana degli autori, Milano	Inedito. — Mai eseguito.
			IV. — **Opere cinematografiche.** (Films).		
18827	76968	Ambrosio - Soc. anonima	« Bufera ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1450. — Presentati, pel visto, 293 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Ambrosio (Soc. an. - procurat. Andrea Gianella)	Inedita — Mai proiettata.
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
18825	76954	Billaud Ulrico	« I re cattolici ». - Mimodramma	Billaud Ulrico	Inedito. — Mai rappresentato.

Roma, 3 marzo 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 5 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di marzo 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — **Opere drammatico-musicali.** (Comprese le riduzioni complete).		
			. . . .		
			II. — **Opere drammatiche.** (Compresi i libretti d'opera).		
18838	77100	Morais Mario	« L'umile nobiltà ». - Commedia in tre atti	Società italiana degli autori, Milano	Inedita. — Rappresentata la prima volta al Teatro del Popolo di Milano il 22 dicembre 1921.
18832	77036	Rolandi Gildo - Mignani Augusto	« Oh bej! Oh bej! » - Rivista in un atto e vari quadri. — Libretto	Detta	Inedita. — Rappresentata la prima volta al Teatro Verdi di Milano nel dicembre 1921.
18833	77037	Detti	« Oh che sera! ». - Rivista in due atti. — Libretto	Detta	Inedita. — Rappresentata la prima volta al Teatro Luna Palace di Milano nel dicembre 1921.
			III. — **Composizioni musicali diverse.** (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
18830	76990	Fanella Carlo	« Allons ». - Valzer per pianoforte	Fanella Carlo	1° luglio 1921.
18834	77060	Podenzana Giovanni	« Veglia danzante ». - Fox-trot per canto e pianoforte su parole di Pasquali Ubaldo. (N. di cat. 1222)	Podenzana Giovanni, editore	Dicembre 1921. — Non ancora eseguita.
			IV. — **Opere cinematografiche.** (Films).		
18836	77094	Cines film in Roma - Viti Giuseppe Maria	« L'eredità di Caino ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga metri 2017. — Presentati, pel visto, 1114 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Giuseppe Maria Viti. con musica	Unione cinemat. italiana (dirett. Giuseppe Barattolo)	Inedita. — Mai proiettata.
10831	77014	Giudetti-Conti Bianca - Giannini Nino - Bugiani Carlo	« La via delle lacrime ». - Opera ut supra m. 1600. - Presentati, pel visto, 126 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Nino Giannini e Carlo Bugiani	Giudetti-Conti Bianca	Id. id.
18835	77093	Libertas film - Matteucci Francesco	« Diana Sorel ». - Opera ut supra m. 1222. — Presentati, pel visto, 612 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Francesco Matteucci	Unione cinemat. italiana (dirett. Giuseppe Barattolo)	Id. id,
18834	77042	Max (pseudonimo di Umberto Mucci)	« A Montevergine ». - Opera cinematografica divisa in quattro parti su pellicola dichiarata lunga m. 1400. — Presentato, pel visto, un album di 45 fotografie col sunto inedito dell'azione	Mucci Umberto	Id. id.
18837	77095	Pasquali film in Torino - Bergato A.	« Il figlio ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 2017. — Presentati, pel visto, 542 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di A. Bergato	Unione cinemat. italiana (dirett. Giuseppe Barattolo)	Id. id.
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
18829	76988	Douhet Giulio	« Italia - Maxima rerum Roma ». - Mimodramma in quattro parti col riassunto dal titolo « Italia »	Douhet Giulio	Inedito. — Mai rappresentato.

Roma, 3 marzo

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 6 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di marzo 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — **Opere drammatico-musicali.** (Comprese le riduzioni complete).		
			. . . .		
			II. — **Opere drammatiche.** (Compresi i libretti d'opera).		
18839	77138	Guattari Vittorio	« Nobiltà di cuore ». - Commedia in tre atti in vernacolo toscano	Guattari Vittorio	Inedita. — Mai rappresentata.
10846	77219	Vico Enzo - Kadits Béla	« Il palo della morte ». - Spettacolo di varietà	Vico Enzo - Kadits Béla	Id. id.
18847	77220	Detti	« Tiro doppio Guglielmo Tell ». - Spettacolo di varietà	Detti	Id. id.
			III. — **Composizioni musicali diverse.** (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — **Opere cinematografiche.** (Films).		
18845	77211	Ambrosio film in Torino	« La Nave ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1486. — Presentati pel visto 1298 fotogrammi col sunto inedito dell'azione (dall'opera omonima di G. D'Annunzio)	Unione cinemat. italiana (Società anonima - dirett. Giuseppe Barattolo)	Inedita. — Mai proiettata.
18844	77210	Campogalliano e C. film in Torino - Pollone Carlo - Campogalliano Carlo	« La nave dei morti ». - Opera ut supra m. 1398. — Presentati, pel visto, 2374 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Pollone Carlo e Campogalliano Carlo	Detta	Id. id.
18843	77209	Lucio D'Ambra film in Roma - D'Ambra Lucio	« La principessa Bibì ». - Opera ut supra m. 1632. — Presentati, pel visto, 918 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Lucio D'Ambra	Detta	Id. id.
18841	77207	Medusa film in Roma - Plavel Gaston	« La Madonna errante ». - Opera ut supra m. 1419. — Presentati, pel visto, 964 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Gaston Plavel	Unione cinemat. italiana (direttore G. Barizza)	Id. id.
18840	77206	Pasquali film in Torino - De Stefani Alessandro	« La testa della Medusa ». - Opera ut supra m. 1355. — Presentati, pel visto, 1072 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Alessandro De Stefani	Unione cinemat. italiana (dirett. Giuseppe Barattolo)	Id. id.
18842	77208	Photodrama in Roma - Giannini Nino	« Dita di fata ». - Opera ut supra m. 1565. — Presentati, pel visto, 584 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Nino Giannini, dalla commedia di Scribe e Leganoi	Unione cinemat. italiana (Società anonima - direttore G. Barizza	Id. id.
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 3 marzo 1924. Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di novembre 1923*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti o annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di novembre	—	47.900	29,972	17,928	207,653	212,638
Mesi precedenti	—	528,762	346,341	182,421	2,339,588	2,503,852
Somme totali dell'anno in corso	—	576 662	376,313	200,349	2,547,241	2,716,490
Anni 1876-1922	11,037	25,373,573	18,054,043	7,319,530	118,225,794	90,760,648
Somme complessive	11,037	25.950.235	18,430,356	7,519,879	120,773,035	93,477,138

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di novembre	255,196,330.99	—	255,196,303.99	228,137.521.13	27,058,782,86
Mesi precedenti	2,410,495,499.64	—	2.410,495,499.64	2,400,847,423.69	9,648,075.95
Somme totali dell'anno in corso	2,665.691.803.63	—	2,665,691,803.63	2,628.984.944.82	36,706,858.81
Anni 1876-1922	31,157,328,332.45	1,659,563.803.73	32,816.892.136.18	24,182,604.369.35	8,634,287,766.83
Somme complessive	33,823,020,136.08	1,659,563,803.73	35,482,583 939.81	26,811,589,314.17	8,670,994,625.64

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti o annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di novembre	—	599	137	462	2,332	2.228
Mesi precedenti	4	5,565	1.644	3,921	24.311	25.196
Somme totali dell'anno in corso	4	6,164	1.781	4.383	26.643	27,424
Anni 1915-1922	385	48.731	12,839	35 892	168.395	147.436
Somme complessive	389	54,895	14,620	40,275	195.038	174,860

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di novembre	2,061,466.80	—	2,061.466.80	1,688,744.51	372,722.29
Mesi precedenti	20,312,729.59	—	20.312.729.59	19 461.857.85	850,871.74
Somme totali dell'anno in corso	22,374.196.39	—	22.374.196.39	21,150.602.36	1,223,594.03
Anni 1915-1922	104.075.911.39	2,027.876.53	106.103.787.92	82.277.686.76	23.826.101.16
Somme complessive	126,450,107.78	2,027,876.53	128,477,984.31	103,428,289.12	25,049,695.19

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di novembre . . .	1,856	1,321	535	2,685	3,928,003.82	2,510	3,781,498.81	146,505.01
Mesi precedenti	18,112	13,534	4,578	26,032	51,438,076.24	30,498	41,432,189.76	10,005,886.48
Somme totali dell'anno in corso.	19,968	14,855	5,113	28,717	55,366,080.06	33,008	45,213,688.57	10,152,391.49
Anni 1883-1922	332,569	208,348	124,221	1,658,762	1,086,482,288.07	2,392,193	1,022,102,288.19	64,379,999.88
Somme complessive .	352,537	223,203	129,334	1,687,479	1,141,848,368.13	2,425,201	1,067,315,976.76	74,532,391.37

ACQUISTI DI RENDITA
o depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di novembre	976	5,976,638.55
Mesi precedenti.	10,397	60,353,474.68
Somme dell'anno in corso. . .	11,373	66,330,113.23
Anni 1876-1922	527,938	936,444,218.89
Somme complessive . . .	539,311	1,002,774,332.12

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la leggo 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di novembre	151
Mesi precedenti.	1,448
Somma dell'anno in corso . . .	1,599
Anni 1909-1922	4,669,082
Somma complessiva . . .	4,670,681

Rimasti in corso N. 193,740.

SOMME
cadute in prescriziono.

	Importo
Mese di novembre	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905-1922	6,421,107.20
Somme complessive . . .	6,421,107.20

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di novembre	5,162	40,672,582.17
Mesi precedenti	58,532	374,493,082.33
Somme dell'anno in corso . .	63,694	415,165,664.50
Anni 1890-1922	1,913,005	4,858,302,425.59
Somme complessive	1,976,699	5,273,468,090.09

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 97

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 26 aprile 1924.

	Media		Media
Parigi	141 80	Belgio	120 61
Londra	97 042	Olanda	8 45
Svizzera	397 22	Pesos oro	16 40
Spagna	310 62	Pesos carta	7 35
Berlino	—	Vew-York	22 367
Vienna	0 032	Oro	431 58
Praga	65 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONLOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 12
	3.50 % » (1902)	77 —
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 netto	97 03
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 20

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso per coprire posti di direttore di Regia scuola agraria media.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 51 e 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, concernente l'ordinamento dell'istruzione agraria media;

Considerato che le scuole agrarie medie devono iniziare il loro funzionamento il 1º ottobre 1924, e che pertanto è indispensabile che per quel giorno siano nominati i rispettivi direttori;

Considerata, a tale intento, l'opportunità di bandire fin da ora i concorsi per coprire i posti che eventualmente saranno per restare vacanti, dopo data esecuzione al 2º comma dell'art. 51 del citato R. decreto 30 dicembre 1923;

Decreta:

Art. 1.

Fra i professori delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, provveduti di laurea in scienze agrarie, ed ordinari da almeno un sessennio alla data del presente decreto, è aperto un concorso, per titoli, ai posti di direttore di Regia scuola agraria media che dovessero restare scoperti dopo l'applicazione del secondo comma dell'art. 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Art. 2.

È pure aperto un pubblico concorso, per titoli, ai posti di direttore che dovessero restare, per qualsiasi motivo, scoperti, dopo espletato il concorso interno, di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Con successivi decreti ministeriali, da presentare alla Corte dei conti per la registrazione, e da emanarsi prima dell'aggiudicazione di ciascuno dei suddetti concorsi, sarà indicato rispettivamente il numero dei posti da coprirsi.

Art. 4.

I direttori di Regia scuola agraria media sono classificati al gruppo *A*, grado 6º di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e ad essi compete lo stipendio iniziale di L. 17,800, più il supplemento di servizio attivo in L. 1500

Oltre lo stipendio, è dovuta l'indennità caro viveri nella misura stabilita dal decreto stesso.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, redatte su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), non oltre il 30 giugno 1924.

Art. 6.

I professori delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura che intendono prendere parte al concorso di cui all'art 1, dovranno allegare alla domanda la quietanza comprovante il versamento, ad un ufficio del registro, della tassa di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, nonchè i titoli, i documenti, le pubblicazioni che essi ritengono utile produrre.

Art. 7.

Al concorso pubblico, di cui all'art. 2, sono ammessi i laureati in scienze agrarie con almeno un decennio di laurea, trascorso interamente o in massima parte nell'insegnamento presso istituti governativi o pareggiati, o negli istituti sperimentali agrari, o nell'insegnamento agrario ambulante e per il rimanente nell'esercizio pratico dell'agricoltura.

Alla domanda di ammissione, che dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, saranno allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) laurea in scienze agrarie;

i) titoli ed opere che dimostrino nel candidato la sua preparazione a coprire i posti messi a concorso;

l) quietanza comprovante il versamento, presso un ufficio del registro, della tassa di L. 50 ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, numero 1173.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a seconda dei casi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1924.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.